



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore I - Amministrativo

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 86 del 03/03/2026

REGISTRO GENERALE

N. 183 del 03/03/2026

OGGETTO:	INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE , “ DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT “, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS 38/2021. Approvazione Avviso
-----------------	--

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina

Visti:

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107 c. 2 e 3, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la dotazione organica del Comune di Avigliano, rideterminata con DGC n.76 del 05/12/2024;

Visto il Macromodello del Comune di Avigliano, aggiornato con deliberazione di G.C. 80 del 17.12.2024, nell'ambito del quale a partire dal 1° gennaio 2025 la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 4 centri di responsabilità e, dunque, in n. 3 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30 dicembre 2025;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30 dicembre 2025;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000) approvato con DGC n. 03 del 16/01/2026;

Ravvisata la competenza della scrivente Responsabile;

Premesso che:

- secondo consolidata giurisprudenza gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 e seguenti del codice civile, e che per loro natura il relativo utilizzo avviene in forma di servizio pubblico;
- tali beni, pertanto, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività per attività di interesse generale e specificamente di attività sportive, non possono essere sottratti alla loro destinazione, in forza del peculiare vincolo funzionale che su di essi insiste, coerente con la loro vocazione naturale;
- il bene "impianto sportivo" è, dunque, qualificabile come bene di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettabile al regime dei beni patrimoniali indisponibili, sui quali insiste un "vincolo funzionale", in quanto destinato ad essere impiegato in favore della collettività, per attività di interesse generale;

Considerato che:

- nel patrimonio indisponibile del Comune di Avigliano sono presenti diversi impianti sportivi, la cui gestione è affidata a soggetti esterni in considerazione dell'impossibilità dell'ente di procedere a una gestione diretta, sia per la carenza degli indispensabili strumenti organizzativi, sia per la mancanza del necessario personale (dipendente o utilizzabile con altre forme contrattuali);
- le convenzioni che disciplinano il rapporto tra il Comune gli affidatari prevedono differenti scadenze;
- gli impianti di cui trattasi necessitano a vario titolo di interventi di riqualificazione e/o ammodernamento più o meno rilevanti;

Evidenziato che:

- lo Sport è per tutti e rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, ed è dunque rivolto alla cittadinanza tutta, inclusi giovani, anziani e persone diversamente abili;
- scopo dell'Ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare a terzi la gestione degli Impianti Sportivi, intendendo per gestione non solo la diligente messa a servizio degli Impianti agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione degli Impianti medesimi, in modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruizione da parte degli utenti, ma si ponga anche come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive svolte all'interno degli Impianti, senza perseguire alcuno scopo di lucro;

Rilevato che:

- gli enti locali, nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, non devono perseguire costantemente e necessariamente un risultato economico in senso stretto ma, in quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;
- il principio generale di redditività del bene pubblico, quindi, può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello raggiunto con lo sfruttamento esclusivamente economico dei beni, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità che governano l'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale;
- tale modalità rappresenta, per la pubblica amministrazione, una forma attuativa del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Costituzione), del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario;

Preso atto che:

- il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 *Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivo*, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;
- l'art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 38/2021 dispone: *"1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni. i";*

Considerato che:

- tale norma si pone come leva finanziaria per la riqualificazione degli impianti e ha come unico presupposto applicativo la verifica da parte dell'Ente della validità del progetto preliminare e del piano di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;

- più in dettaglio, l'art. 5 del d.lgs. 38/2021 introduce una norma speciale che consente agli enti locali sul cui territorio insiste un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, di affidare in via diretta la gestione di un impianto esistente da ammodernare ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, sulla base:
 - a) di un progetto preliminare e
 - b) di un correlato piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione;
- qualora l'amministrazione ritenga di riconoscere l'interesse pubblico del progetto che, in ogni caso, deve assicurare un utilizzo che favorisca l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per minimo cinque anni e, comunque, per una durata proporzionata al valore dell'intervento;
- è interesse dell'Amministrazione Comunale rendere fruibili il maggior numero possibile di impianti sportivi mediante interventi da effettuare in proprio o da far effettuare a soggetti terzi ai quali concedere la gestione degli stessi;
- l'Amministrazione comunale ha avviato un'analisi degli impianti sportivi presenti sul territorio affidati in gestione, di seguito riportati, tenendo conto delle diverse scadenze contrattuali e individuando quelli che, per le caratteristiche proprie della gestione, risultano di potenziale interesse per investimenti da parte di terzi, coerentemente alle finalità di cui al sopra richiamato D.lgs 38/2021, l'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport"

Evidenziato che:

- mediante l'affidamento a terzi, questo ente intende perseguire l'obiettivo di creare un equilibrio virtuoso tra la domanda di attività sportiva e la massima efficacia ed efficienza gestionale degli impianti, salvaguardando il principio della destinazione dei beni pubblici a servizio della comunità territoriale, promuovendo l'integrazione con le istituzioni scolastiche e il sistema locale di welfare, valorizzando nel contempo l'attività delle associazioni sportive che da anni operano sul territorio senza finalità di lucro;
- in attuazione della disposizione normativa di cui all'art. 5 del d.lgs. 38/2021, attraverso il progetto di riqualificazione e/o ammodernamento il soggetto affidatario deve realizzare i lavori a proprie spese: tale costo economico, rimanendo a carico dell'affidatario
 - corrisponde alla quota annua di ammortamento dell'investimento che si sostituisce al canone che l'associazione o la società dovrebbero pagare all'ente proprietario;
 - rappresenta un notevole risparmio per l'Ente;

Vista

la Delibera di Giunta comunale n. 12 del 16/02/2026 ad oggetto : Gestione impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport": Atto d'indirizzo per la predisposizione di avviso di manifestazione di interesse. , con la quale stabilisce:

di procedere alla predisposizione di una manifestazione di interesse per l'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, alla gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport";

l'avviso sia prioritariamente rivolto ad Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro in conformità all'art. 6 del d.lgs. 38/2021;

la durata degli affidamenti, non inferiore ad anni cinque, sia proporzionata al valore dell'intervento da realizzare;

i progetti che verranno proposti dovranno prevedere un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
sia previsto nella convenzione un utilizzo degli impianti a titolo gratuito da parte delle scuole del territorio e un utilizzo degli impianti a titolo gratuito da parte dell'Ente per un certo numero di giornate nel corso dell'anno;
l'associazione o società sportiva affidataria deve finanziare i lavori di ammodernamento, riqualificazione o rigenerazione e che il valore della quota annua di ammortamento dell'investimento è la voce di costo, a carico del gestore, che sostituisce il canone di concessione;

Precisato che non debba essere acquisito il CIG in ordine alla procedura di cui al presente atto;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di procedere ad approvare l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro, per la concessione finalizzata all'ammodernamento, la riqualificazione e la successiva gestione impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport";

Visti i documenti redatti dall'ufficio, l'Avviso Pubblico e la modulistica allegata al presente atto: Allegato 1A "Istanza di partecipazione";

Ritenuto di approvare l'Avviso e i relativi allegati nonché i modelli per la presentazione dell'istanza, e pubblicarli nel sito istituzionale del Comune di Avigliano;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, neanche potenziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tanto premesso e ritenuto, alla luce delle motivazioni suesposte

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate.

Di approvare l'Avviso pubblico per l'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021, l'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport". con scadenza 4 Aprile 2026, nonché la modulistica allegata al presente atto, Allegato 1 "Istanza di partecipazione", con scadenza 4 Aprile 2026;

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

Di dare atto che, ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.avigliano.pz.it e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e all'Albo pretorio;

Il Responsabile Settore I - Amministrativo

Firmato digitalmente

Dr.ssa Iannielli Pina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione